COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 25)

AREA LAVORI PUBBLICI

Ordinanza n. 25 Del 17-07-2019

OGGETTO: Prevenzione delle allergie da polline tipo ambrosia

OGGETTO: PREVENZIONE DELLE ALLERGIE DA POLLINE TIPO AMBROSIA

IL SINDACO

Premesso che:

- in questi ultimi anni il numero di soggetti che sviluppano allergie al polline di Ambrosia è in continua crescita e attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;

Considerato che:

- l'Ambrosia è una pianta erbacea infestante che fiorisce tra agosto e settembre, producendo grandi quantità di polline;
- i siti ove la pianta cresce con maggior diffusione, in ambito urbano, sono i terreni incolti, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, i fossi e tutte le aree abbandonate e semi abbandonate;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi urbane ed in particolare lo sfalcio periodico (almeno tre tagli) tra Giugno e Agosto delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e di falciatura del verde infestante;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 25522 del 29.03.1999 ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833. Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Vista la nota A.T.S. della Città Metropolitana di Milano del 16.05.2019 prot. 79026, pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 5449 del 16.05.2019, in merito alla prevenzione dell'allergia da polline di Ambrosia in Lombardia, con indicazione dei possibili metodi da adottare a livello comunale per contenerne la diffusione, tra cui la emissione di specifica Ordinanza sindacale con relative sanzioni in caso di inottemperanza;

Ritenuto di dover disporre in via contingibile ed urgente in tempo utile ulteriori misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche provocate dal polline dell'Ambrosia;

Ritenuto pertanto di:

 dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre; specificare che la validità della presente ordinanza ha effetto per ogni anno, fino a comunicazione da parte dei competenti organi, di avvenuta eradicazione della pianta e comunque non oltre il periodo di mandato dell'Amministrazione in carica, evidenziando che alla scadenza del mandato la presente ordinanza perderà efficacia;

Visto l'art. 32 – 3° comma – della Legge 23.12.1978, n. 833 e s.m.i.;

Visto l'art. 12 – 1° comma, lettera a) – della Legge Regionale 26.10.1981, n. 64 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento Locale di Igiene e le leggi sanitarie vigenti in materia;

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;

ORDINA

- ai proprietari di aree verdi e terreni, anche incolti, ancorchè pertinenziali di fabbricati esistenti;
- ai proprietari di aree verdi industriali, anche dismesse, ancorchè pertinenziali di fabbricati esistenti;
- agli Amministratori di condominio;
- ai responsabili di cantieri edili;
- al Responsabile dell'ANAS Compartimento Regionale per la viabilità;
- al Responsabile delle FF.SS.;
- al Responsabile Settore Strade della Provincia di Milano;

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia mediante sfalci.

Gli sfalci devono essere eseguiti prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile.

Per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta, gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

nei mesi *tra Luglio* e *Agosto di ogni anno*, periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree di loro pertinenza (aree verdi, aree dismesse, cigli stradali e autostradali, massicciate ferroviarie) che prevedano almeno tre sfalci nei seguenti periodi:

- 1° sfalcio: alla fine di Luglio (indicativamente nell'ultima settimana);
- 2º sfalcio: alla fine di Agosto (alla fine della seconda decade o al massimo all'inizio della terza);

e comunque in numero tale da evitare la fioritura della pianta Ambrosia.

ORDINA

alla cittadinanza di eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisifoglia.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza all'Ordine impartito, si provvederà nei confronti degli interessati, all'applicazione della sanzione amministrativa commisurata nell'importo minimo di € 25,00.- e massimo di € 500,00.-.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di effettuare una costante ed attenta sorveglianza circa il rispetto della presente ordinanza e di provvedere contro i contravventori.

Copia della presente viene inviata all'ATS della Città Metropolitana di Milano per opportuna conoscenza e per le verifiche di competenza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

Pogliano Milanese, 16.07.2019

IL SINDACO (Carmine Lavanga)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.